

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 42 DEL 15/01/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA E L'AZIENDA U.L.SS. N. 6 EUGANEA
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN GERIATRIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91
COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITA' DEL 23/01/2024. RINNOVO DALL'1/01/2026 AL
31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 33/26

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con nota prot. n. 119037 del 18/11/2025, l’Azienda l’ULSS n. 8 “Berica” ha manifestato, con specifica richiesta trasmessa all’Azienda ULSS n. 6 “Euganea”, la necessità di rinnovare la convenzione per attività di consulenza in Geriatria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, in scadenza al 31/12/2025.

L’Azienda U.L.SS. 6 “Euganea” ha espresso, per le vie brevi, la propria disponibilità alla stipula dell’accordo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono precise condizioni e termini della collaborazione.

Si evidenzia, in particolare, che la suddetta collaborazione viene stimata in n. 15 ore mensili di attività di consulenza per lo svolgimento di attività ambulatoriale presso il P.O. di Vicenza e il P.O. di Lonigo, al costo orario di euro 113,76 come da D.G.R. n. 866/2015, per una spesa presunta, fino alla scadenza fissata al 31/12/2026, pari ad € 20.476,80 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16.

Si rappresenta, al riguardo, come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 91 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024, nonché dall’art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto, si propone di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. 6 “Euganea” per attività di consulenza nella branca “Geriatria”, con decorrenza dall’1/01/2026 e fino al 31/12/2026, alle condizioni e con le modalità precise nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione tra l’Azienda ULSS 8 Berica e l’Azienda ULSS n. 6 “Euganea”, per lo svolgimento di attività di consulenza in Geriatria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, alle condizioni e con le modalità precise nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il costo derivante dalla stipula dell’accordo in argomento da porre a carico del Bilancio sanitario anno 2026 al conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi

€ 20.476,80 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 più pedaggi autostradali;

3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell'accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN GERIATRIA

TRA

AZIENDA ULSS n. 8 BERICA, con sede legale in Viale F. Rodolfi, 37 (C.F. e P. IVA n. 02441500242), d'ora innanzi denominata "ULSS n. 8", in persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato,

E

AZIENDA ULSS n. 6 EUGANEA, con sede legale in Padova, Via Scrovegni n. 14, 35131 Padova, (C.F. e P. IVA n. 00349050286), d'ora innanzi denominata "ULSS n. 6", in persona del Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, Dott.ssa Mariagrazia Facin, giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. 312 del 21.04.2023.

PREMESSO

- che l'art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 prevede la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento;
- che l'art. 89 c.3 e l'art. 91, c.2 lett. a) del CCNL dell'Area della Sanità 2019/2021 siglato in data 23.01.2024 prevedono che l'attività di consulenza chiesta all'azienda da soggetti terzi costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dall'impegno di servizio. L'attività di consulenza va prestata previa stipula di apposita convenzione tra le istituzioni interessate, che disciplini: a) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; b) il compenso e le modalità di svolgimento;
- che con D.G.R. n. 866 del 13.7.2015, la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali il 12.5.2015, con il quale sono state definite le linee guida per la stipula, da parte delle Aziende ed Enti del S.S.R., delle convenzioni di consulenza ex art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'Area della dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000 (ora 91, c.2 lett. a) del CCNL dell'Area della Sanità 2019/2021 siglato in data

23.01.2024), con modifica della D.G.R. 2846 del 29/12/2014;

- che l'art. 9 del Regolamento dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con deliberazione n. 523 del 22.08.2023, successivamente integrato con deliberazione n. 544 del 31.08.2023, regola tale attività;
- che l'ULSS n. 8, con nota prot. n. 119037 del 18.11.2025 (reg. prot. AULSS 6 n. 178519 del 19.11.2025), ha chiesto all'ULSS n. 6 la disponibilità alla prosecuzione della convenzione per prestazioni mediche nella disciplina di Geriatria, ai sensi dell'art. 91, c. 2 lett. a) del CCNL dell'Area della Sanità 2019/2021 siglato in data 23.01.2024, da rendere presso le UU.OO.CC. di psichiatria dell'ULSS n. 8, nelle more dell'approvazione delle disposizioni regionali in materia di personale del SSR per l'anno 2026;
- che l'ULSS n. 6 ha comunicato all'ULSS n. 8 con nota prot. n. 666 del 05.01.2026, la disponibilità alla stipula della convenzione richiesta;
- che l'art. 91 comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 2019/2021 disciplina, fra le "Altre attività a pagamento", l'attività di consulenza in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, da prestare previa stipula di apposita convenzione tra le istituzioni interessate, che disciplini: a) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; b) il compenso e le modalità di svolgimento;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL' ACCORDO

La presente convenzione disciplina l'attività di consulenza in Geriatria, svolta dai dirigenti medici dell'ULSS n. 6 presso le strutture dell'ULSS n. 8, ai sensi

dell'art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 2019/2021 siglato in data 23.01.2024.

ART. 2

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'attività, di cui all'oggetto, svolta dal personale che presta servizio presso l'ULSS n. 8, avviene in qualità di soggetti operanti sotto l'autorità del medesimo Ente.

L'ULSS n. 8 richiede l'attività degli specialisti dell'ULSS n. 6. L'attività sanitaria ambulatoriale, oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente l'attività istituzionale dell'ULSS n. 8.

L'ULSS n. 6 conferma di voler collaborare con l'ULSS n. 8 allo scopo di espletare attività di consulenza nella materia sanitaria di Geriatria. L'attività di cui sopra verrà svolta dagli specialisti aziendali dell'ULSS n. 6, a rapporto esclusivo e a tempo pieno, le cui équipe sono in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio e comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza.

Gli accessi degli specialisti sono concordati per il fabbisogno di consulenze sanitarie presso la sede dell'ULSS n.8, secondo la misura e le modalità di seguito specificate:

- n. 2 accessi mensili per attività ambulatoriale e per un massimo di circa n. 15 ore di attività di consulenza;

La disponibilità degli accessi verrà comunicata mensilmente.

Il tempo di viaggio resta escluso dalla durata effettiva dell'accesso.

Le date degli accessi saranno definite d'intesa tra le Direzioni Mediche e i Direttori delle UU.OO.CC. interessate delle rispettive Aziende ULSS.

L'ULSS n. 8 si impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il materiale, nonché il personale occorrente per l'espletamento della consulenza.

Il numero e/o la durata degli accessi potrà ridursi in corrispondenza delle assunzioni di personale medico nella disciplina di Geriatria che l'ULSS n. 8 dovesse effettuare nel corso del rapporto convenzionale.

Al professionista non è consentito l'utilizzo di timbri o carta intesta che riportino riferimenti dell'Ulss 6.

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'ULSS n. 8 provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'ULSS n. 8, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti dell'ULSS n. 6 in forza del presente accordo.

Ai sensi e agli effetti degli articoli 1228 e 2232 del Codice Civile, l'ULSS n. 8 è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti a esso riferibili e anche per le condotte dolose o colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'ULSS n. 8 con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che, in forza delle vigenti disposizioni regionali, assume la ritenzione del rischio a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'ULSS n. 8 alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'ULSS 6, salvo l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti dell'ULSS 6, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per "colpa grave" stipulata dal singolo professionista.

L'ULSS n. 6 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'ULSS n. 8 ed il paziente e comunque verrà tenuta dalla ULSS n.8 manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

L'ULSS n. 8 dichiara di garantire la copertura per la responsabilità civile verso terzi del consulente secondo la D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024.

ART. 4

CORRISPETTIVI

L'ULSS n. 8 si impegna a corrispondere all'ULSS n. 6 un compenso orario

pari a € 100,00, al netto dell'IRAP e della trattenuta del 5% che affluisce all'Azienda di appartenenza dei dirigenti come previsto dalle Linee guida regionali per la stipula delle convenzioni art. 91, c.2 lett. a) del CCNL dell'Area della Sanità 2019/2021 siglato in data 23.01.2024 (DGRV 866/2015), oltre al rimborso delle spese di viaggio.

ART. 5

RIEPILOGHI ATTIVITÀ

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, L'ULSS n. 8 si impegna a trasmettere all'ULSS n. 6, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'attività di consulenza, il riepilogo degli accessi con indicazione dei nominativi dei dirigenti, delle date, nonché degli orari di inizio e fine dell'attività, firmato dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dal Direttore della UO richiedente della ULSS n. 8.

L'ULSS n. 6, sulla base del rendiconto ricevuto e dopo verifica, emetterà fattura con pagamento nell'ambito della compensazione delle "Poste R" effettuata dalla Regione Veneto.

ART. 6

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'ULSS n. 6 emetterà mensilmente fattura all'ULSS n. 8 sulla base del numero di ore effettuate.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della DGRV n. 337 del 16.02.2010. Sui corrispettivi l'ULSS n. 8 non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'ULSS n. 6 in occasione della corresponsione dei compensi a ciascuno specialista.

ART. 7

DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2026 al 31.12.2026, salvo

rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti si riservano la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.

L'ULSS n. 6 si riserva inoltre la facoltà di ridurre il numero degli accessi previsti dall'art. 2 del presente accordo per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla DGRV n. 866/2015 recante l'approvazione del Protocollo di Intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. A) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulata l'8.6.2000, con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

ART. 8

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali, si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso o detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al GDPR 2016/679 (Regolamento del Parlamento dell'Unione Europea promulgato il 25.5.2018) e al Codice Privacy, in quanto applicabile in materia di protezione dei dati personali. Le parti danno atto di essersi scambiate le informative ex art. 13 del GDPR 2016/679. Resta inteso che le prestazioni presso l'ULSS n. 8 verranno rese, per effetto del rapporto convenzionale, direttamente dai singoli professionisti provenienti dall' ULSS n. 6. Tali professionisti svolgeranno le proprie attività sotto l'autorità dell'ULSS n. 8, a tal fine assumendo una soggettività privacy interna a quest'ultimo. Pertanto l'ULSS n. 8 in qualità di titolare del trattamento provvede a nominare i professionisti sanitari autorizzati al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del GDPR2016/679 in combinato disposto con l'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy

ART. 9

REGISTRAZIONE

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c.2 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto verrà assolta in modo virtuale dall'ULSS n. 8.

ART. 10

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente la presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

ART. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché quelle contenute nel CCNL di riferimento.

Le parti si riservano di rivedere la presente convenzione per integrarla od armonizzarla con le prescrizioni contenute in eventuali nuove disposizioni sull'esercizio della libera professione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova,

AZIENDA ULSS n.6 EUGANEA
IL DIRETTORE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI
OSPEDALE
- **dott.ssa Mariagrazia Facin-**

AZIENDA ULSS n. 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE
-**Dott.ssa Patrizia Simionato-**

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile l'art. 3 "CLAUSOLA ASSICURATIVA" e l'art. 7 "DURATA".

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova,

AZIENDA ULSS n.6 EUGANEA
IL DIRETTORE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI
OSPEDALE
-dott.ssa Mariagrazia Facin-

AZIENDA ULSS n. 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE
-Dott.ssa Patrizia Simionato-